SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1992, n. 319.

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992.

2. Il termine per la esecuzione dei versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991, è stabilito al 30 giugno 1992; lo stesso termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, e relativamente alla disposizione recata dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. È fissato al 15 luglio 1992 il termine, relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge n. 413 del 1991. Le disposizioni degli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 30 giugno 1992.

3. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 30 giugno.»;

b) al comma 3 le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992».

4. I termini del 30 aprile 1992, indicati nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti al 30 giugno 1992.

5. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, supera 4 milioni di lire il relativo versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa e la seconda entro il mese di ottobre 1992.

Art. 2.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo entro questo termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti; entro lo stesso termine deve, altresì, essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nel termine ivi previsto.

3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo entro lo stesso termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti; si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3, che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

Art. 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle parole: «di tipo A, B, C, D, F»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «si avvalgono» sono aggiunte le parole: «, di norma,»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 30 giugno 1992,»;

f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

g) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono aggiunte le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«*12-bis*. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992»;

l) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 30 giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36; commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato *B* della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

6. Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-*bis*. — *1.* Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.».

7. Le disposizioni recate dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, e quelle recate dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1992, n. 316, sono sostituite con le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1, ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 ed ai commi 1, lettera *e)*, 2 e 6 del presente articolo.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

4. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non è stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

Art. 5.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;

f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600 mila, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: «concedere dilazioni» sono aggiunte le seguenti: «, usufruibili anche sui versamenti diretti,»;

b) all'articolo 78 le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

4. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° luglio 1992.

Art. 7.

1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogata sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le predette somministrazioni, hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0363

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1992, n. 320.

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga dei termini per la durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 agosto 1992.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa ma deve essere effettuata con apposita attestazione rilasciata dal medico dell'unità sanitaria locale.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1992.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pantanella.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 ottobre 1983 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pantanella quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1992 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Pantanella ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 24 aprile 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pantanella, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A3042

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 maggio 1992.

Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, recante attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE, n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118 il Ministro della sanità ha facoltà di adottare, con proprio decreto, il modello della dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine prevista per gli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione;

Ritenuto necessario ed urgente adottare tale modello ai fini di uniformare i comportamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione del titolare, o di un suo delegato, dell'allevamento di origine degli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, deve essere costituita da un unico foglio ed essere conforme al modello allegato al presente decreto. Tale dichiarazione deve essere compilata seguendo le istruzioni riportate nei comma successivi.

2. Il codice di allevamento è obbligatorio per la specie suina e deve essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 18 ottobre 1991, n. 427, recante regolamento per la profilassi della peste suina classica.

3. Nel caso dell'invio al macello di pollame appartenente allo stesso gruppo mediante più carichi, ciascuno di questi può essere accompagnato da una fotocopia del modello di cui al comma primo vidimato dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato *ante mortem* previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1992, n. 503. Gli animali devono essere avviati al macello entro le 24 ore dal momento di detta vidimazione.

4. Quando gli animali destinati al macello passano attraverso un mercato o subiscono un passaggio di compravendita intermedio che modifichi la consistenza del gruppo di origine, ogni frazione del gruppo continua ad essere scortata dalla dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine o da una sua copia dello stesso firmata oppure vidimata dal veterinario ufficiale dell'unità sanitaria locale.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 non è obbligatoria per gli animali provenienti dall'estero macellati entro le 72 ore dalla loro introduzione sul territorio nazionale.

6. Per gli animali provenienti dall'estero non macellati entro le 72 ore dalla loro introduzione sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere riferita solo al periodo di effettiva presenza degli animali stessi sul territorio nazionale.

Art. 2.

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 deve essere controfirmata, al momento della prescrizione o dell'invio al macello degli animali, sul retro dal veterinario o dai veterinari che hanno eventualmente prescritto, nei novanta giorni precedenti la macellazione o dalla nascita nel caso di animali macellati ad età inferiore ai novanta giorni, trattamenti con sostanze di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, con alimenti medicamentosi e specialità medicinali.

2. Per trattamenti con specialità medicinali si debbono intendere quelli effettuati con medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi antinfiammatori e sostanze psicotrope e neurotrope compresi tranquillanti e beta agonisti.

3. Per trattamenti con alimenti medicamentosi si debbono intendere quelli effettuati con qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari (medicinali veterinari prefabbricati o premiscele per alimenti medicamentosi) con uno o più alimenti, ivi compresa l'acqua.

Art. 3.

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 deve essere ritirata e conservata presso il macello per un periodo non inferiore ad un anno a cura del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Fatte salve le sanzioni a carico del proprietario degli animali previste all'art. 14, comma 4, del decreto-legislativo n. 118/1992, gli animali presentati per la macellazione sprovvisti della dichiarazione di cui all'art. 1 o con dichiarazione incompleta possono essere macellati a condizione che siano sottoposti ad approfonditi controlli ispettivi in particolare per la ricerca di residui di medicinali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI SCORTA PER ANIMALI INVIATI NEI MACELLI PUBBLICI E PRIVATI
(ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 27/1/92)

Il sottoscritto .... nato a.................
il .... residente nel comune di ....
via .... in qualità di titolare/delegato del titolare dell'allevamento , ai sensi dell' art. 14 del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 118 ,

DICHIARA

che n. ..... animali della specie............ categoria.........
contrassegnati , ove previsto dalla normativa vigente, con marchio o tatuaggio n. :

....
....
....
....

avviati alla data odierna al macello , provengono dal proprio allevamento................... sito nel comune di ....
provincia.........via ....

Codice allevamento 1 [| |] 2 [|] 3 [| | | | |]

condotto da ....

1) **non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l' impiego** ;

2) **nei 90 giorni precedenti la data odierna / dalla nascita** :

- non sono stati / sono stati sottoposti a trattamento con le seguenti

sostanze di cui all' art. 6 ,comma 1 del decreto legislativo 27\1\92 n. 118:

....

- non sono stati / sono stati sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti

medicamentosi:

....

- non sono stati / sono stati sottoposti a trattamento con le seguenti

specialità medicinali veterinarie:

....

3) **sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui sopra ai numeri 2)**.

Lì...........,data...........

Firma del titolare/delegato del titolare dell'allevamento

....

DECRETO 18 giugno 1992.

Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari», in particolare l'art. 37, comma 3;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, numero 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche»;

Ritenuto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 119/1992 per alcune sostanze che possono determinare rischio per gli animali ed i consumatori;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di ricetta medico-veterinaria per la prescrizione dei medicinali di cui all'allegato al presente decreto, composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui:

la matrice colorata in bianco riporta la dicitura: «Matrice per il medico veterinario»;

la seconda copia, colorata in giallo riporta la dicitura «Copia per l'utilizzatore finale»;

la terza copia, colorata in azzurro riporta la dicitura «Copia destinata alla U.S.L. competente per territorio, dove ha sede l'utilizzatore finale»;

la quarta copia, colorata in rosa riporta la dicitura «Copia per il farmacista».

Art. 2.

1. La disposizione concernente la ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 119/1992 si applica anche alle sostanze neurotrope, tranquillanti e ai ß-agonisti nonché alle sostanze di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 118/1992.

2. La ricetta deve essere compilata in ogni parte utilizzando penna e inchiostro indelebili; le firme devono essere apposte per esteso.

Art. 3.

1. Il modello allegato è utilizzato anche per acquistare i medicinali destinati a costituire le scorte di cui all'art. 34, comma 1, e all'art. 35 del decreto legislativo n. 119/1992; in tal caso il medico veterinario scrive di seguito alla voce medicinali veterinari da fornire, la dicitura «Rifornimento per scorta dell'impianto» oppure «Rifornimento per scorta propria» sbarrando gli spazi relativi alle voci «Posologia e durata del trattamento» (punto 3) e «Tempo di sospensione» (punto 4).

Art. 4.

1. Il modello di ricetta di cui all'allegato è adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

Fac-simile

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA

A) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO-VETERINARIO PRESCRITTORE.

1) Medico-veterinario prescrittore:
cognome e nome ....
indirizzo ....
U.S.L. di residenza ....
numero iscrizione all'albo ....

2) Destinatario della fornitura:
impianto ....
proprietario degli animali ....
proprietario dell'animale da compagnia ....
cognome e nome ....
via .... fraz. ....
comune .... prov. .... U.S.L. ....
codice allevamento (se previsto) ....

3) Medicinali da fornire: ....

	Nome	Confezione e quantità	Posologia e durata del trattamento
a)	....	....	....
b)	....	....	....
c)	....	....	....
d)	....	....	....

4) Tempo di sospensione:

a) .... *b*) .... *c*) .... *d*) ....

5) Identificazione degli animali/dell'animale:

N.	Specie	Marca auric./tatuaggio/box ecc., ove necessario	Razza	Sesso	Categoria
......	....	....	....	....	....
......	....	....	....	....	....
......	....	....	....	....	....

6) Copia del presente modello:
a) deve essere inviata alla U.S.L.;
b) non deve essere inviata alla U.S.L.

Località .... Data .... Firma ....

Timbro

B) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'art. 34:
Estremi autorizzazione U.S.L. ....
Firma e timbro del titolare ....

C) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA:
Timbro del venditore .... Data di consegna..........
Località .... Firma del farmacista ....

92A3029

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 giugno 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,125;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,125 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 23 giugno 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro
della previdenza sociale
MARINI

2A3041

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 giugno 1992.

Norme di attuazione dell'art. 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pesca-turismo.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto in particolare l'art. 27-*bis* della suddetta legge concernente le iniziative di pesca-turismo;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Ritenuta la necessità di stabilire termini e modalità per l'attuazione del citato articolo 27-*bis* della legge n. 41/1982;

Decreta:

Art. 1.

1. Per iniziative di pesca-turismo, previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, devono intendersi le iniziative che l'armatore di nave da pesca costiera può realizzare nel periodo 1° maggio-30 settembre di ciascun anno, imbarcando sulla propria nave personale diverso dall'equipaggio.

Art. 2.

1. Le unità adibite all'esercizio dell'attività pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, non potendo svolgere attività di trasporto passeggeri.

Art. 3.

1. Le iniziative di cui al precedente art. 1 possono essere svolte esclusivamente nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, in ore diurne, non oltre le tre miglia dalla costa e in condizioni meteo marine favorevoli con mare non superiore a forza 2. Deroghe a tale ultimo limite possono essere stabilite all'inizio di ogni stagione del capo del circondario marittimo in ragione delle locali condizioni geomorfologiche.

Art. 4.

1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, con esclusione di tutti i sistemi a traino ed a circuizione, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Sono altresì consentiti gli attrezzi da pesca sportiva previsti nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 e n. 1639 nel rispetto degli articoli 139, 140 e 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68.

Art. 5.

1. Il capo del compartimento del luogo dove è iscritta la nave da pesca stabilisce il numero massimo di persone imbarcabili dopo aver eseguito accertamenti di sicurezza anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e sulla base dei risultati della prova pratica di stabilità effettuata dal RINA.

2. Per ciascuna persona a bordo deve essere disponibile una cintura di salvataggio.

3. Per le unità da pesca di lunghezza non superiore ai 20 metri deve essere inoltre disponibile almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante di 30 metri.

4. Per le unità di lunghezza superiore a 20 metri i salvagenti anulari con la sagola galleggiante di 30 metri devono essere almeno due.

5. Tutte le unità devono avere a bordo almeno due boette fumogene per le segnalazioni di emergenza.

6. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazione di sicurezza in regolare corso di validità.

Art. 6.

1. Il capo del compartimento rilascerà apposito certificato degli accertamenti eseguiti denominato «certificato pesca-turismo».

Art. 7.

1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività pesca-turismo dovranno essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, del Ministero della sanità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio 1988.

Art. 8.

1. Gli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca turismo dovranno presentare all'ufficio di iscrizione della nave entro la data da quest'ultimo stabilita, apposita domanda, che contenga anche le indicazioni delle tariffe che si intendono applicare.

Art. 9.

1. L'autorizzazione sarà revocata in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3019

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 giugno 1992.

Disposizioni per l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, in base al quale è istitutito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti d'impresa ai sensi della legge medesima;

Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento emanato dal Ministro del tesoro con decreto del 12 maggio 1992, a norma del quale la Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo;

EMANA

le disposizioni procedimentali, che si riportano in allegato, per l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa.

Le società e gli enti, che alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della legge 21 febbraio 1991, n. 52, già esercitano l'attività, provvedono all'inoltro dell'istanza entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Roma, 16 giugno 1992

Il Governatore: CIAMPI

Sezione I

ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI CESSIONE ED ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPRESA (FACTORING)

La materia è regolata dagli articoli 1, 2, 3, 9 e 11 del Regolamento emanato dal Ministro del tesoro con decreto del 12 maggio 1992 (di seguito regolamento), in attuazione dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Tutti i soggetti, diversi dagli enti creditizi, che esercitano ovvero intendono esercitare professionalmente l'attività di cessione ed acquisto dei crediti sorti da contratti stupulati nell'esercizio di un'impresa ed il cui cedente sia un imprenditore devono essere iscritti, previa presentazione dell'apposita istanza, all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

L'iscrizione è condizione per l'esercizio professionale dell'attività; essa assolve altresì alla funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza delle società che svolgono professionalmente l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa.

I soggetti iscritti all'albo sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. L'iscrizione all'albo esonera i soggetti, a norma dell'art. 8, comma 2-*ter* della legge 5 luglio 1991, n. 197, dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario di cui all'art. 6 della medesima legge.

L'elenco delle società iscritte all'albo è disponibile presso le filiali della Banca d'Italia. Tale elenco è pubblicato periodicamente nel Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito.

1. CONTENUTO DELL'ALBO.

L'albo delle società di factoring contiene le seguenti indicazioni:

denominazione, forma giuridica e sede legale delle società;

data di iscrizione all'albo.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO.

2.1. *Condizioni per l'iscrizione.*

Ai fini dell'iscrizione, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, comma 1, del Regolamento, e cioè:

a) forma di società o di ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica;

b) capitale o fondo di dotazione di importo non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le società per azioni. Le imprese esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del regolamento possono richiedere l'iscrizione anche in difetto di tale requisito; entro due anni dalla medesima data, devono peraltro procedere alle operazioni necessarie ai fini del rispetto dell'indicato requisito di capitale minimo;

c) previsione nell'oggetto sociale dell'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa;

d) requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali (cfr. par. 3);

e) requisiti di onorabilità della compagine sociale (cfr. par. 4).

2.2. *Presentazione della domanda di iscrizione.*

La domanda di iscrizione all'albo, a firma del legale rappresentante della società, deve essere presentata alla filiale della Banca d'Italia nella cui provincia ha sede il soggetto istante.

La domanda può del pari essere inviata alla filiale competente a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in tal caso il termine di cui all'art. 1, comma 3, del regolamento, dal giorno in cui la domanda perviene all'anzidetto indirizzo.

2.3. *Contenuto della domanda e documentazione da allegare a corredo della stessa.*

La domanda, che può essere redatta secondo lo schema riportato in allegato 1), è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società certificato vigente dalla cancelleria del competente tribunale, copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, nonché certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'insussistenza a carico della società di procedure concorsuali o di liquidazione;

b) documento con le indicazioni delle complete generalità di tutti i componenti degli organi collegiali della società, del direttore generale, nonché dei dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società con l'indicazione dei poteri loro attribuiti;

c) copia del verbale di accertamento da parte del consiglio di amministrazione della società della sussistenza dei:

requisiti di esperienza, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (1), per il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale, ed almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti, con allegati i documenti comprovanti detti requisiti;

requisiti di onorabilità, di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento, per ciascun amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente munito di rappresentanza, con allegati i documenti comprovanti detti requisiti;

d) elenco dei partecipanti al capitale che posseggono — direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona — una partecipazione in misura superiore al 2% del capitale della società, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, ovvero dell'entità della quota, quali risultano dai libri sociali, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/1985 e da altre eventuali informazioni acquisite. Per ciascuno dei partecipanti indicati, vanno altresì allegati i documenti necessari ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del regolamento (2);

e) schema illustrativo dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di nuova costituzione, programma di attività.

---

(1) Il testo dell'art. 2 è riportato in allegato.
(2) Il testo dell'art. 3 è riportato in allegato.

I documenti indicati, ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di esperienza, devono avere data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande presentate da soggetti non aventi forma societaria possono essere redatte secondo le modalità previste nelle presenti istruzioni, opportunamente adattate alla peculiare organizzazione dell'ente istante.

3. REQUISITI DI ESPERIENZA ED ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.

In ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di esperienza ed onorabilità degli esponenti aziendali si richiamano i principi di seguito riportati, scaturenti dal complesso normativo richiamato dal regolamento (3).

La responsabilità della verifica è rimessa in primo luogo al consiglio di amministrazione delle società. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

In ordine alla verifica dei requisiti di esperienza per ciascuno dei soggetti che ricoprono cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, si precisa che le esperienze rilevanti dovranno essere descritte in una dichiarazione a firma dell'interessato concernente il «*curriculum vitae*»; ad essa andranno allegati documenti sufficienti a comprovare l'esperienza minima richiesta dal regolamento per ricoprire la carica specifica (dichiarazioni di società, enti, pubbliche amministrazioni, ovvero certificati della cancelleria del tribunale, concernenti le cariche ricoperte e le funzioni svolte; statuti, bilanci e relative relazioni, attestazioni rilasciate da autorità di vigilanza governativa dai quali si desuma l'oggetto sociale dell'impresa di provenienza; attestazioni relative all'esercizio di attività professionale e certificazioni di enti universitari o di istruzione scolastica concernenti l'attività di insegnamento).

Ai fini della verifica del requisito di esperienza per almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti, sono acquisiti certificati di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, o all'albo dei ragionieri, ovvero al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

In ordine alla verifica dei requisiti di onorabilità per ciascun amministratore, sindaco, direttore generale e dirigente munito di rappresentanza, sono acquisiti:

1) certificato generale del casellario giudiziario e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale;

(3) Il testo dell'art. 6, commi 3 e 4, dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 9 della legge n. 197/91 nonché dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/85 è riportato in allegato.

2) certificato rilasciato dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e modificato dall'art. 20 della legge 12 luglio 1991, n. 203;

3) dichiarazione del soggetto interessato il quale attesti di non aver riportato alcuna condanna non definitiva, o per la quale sia stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziario, per i reati previsti dall'art. 5, sub 3), dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985.

4. REQUISITI DI ONORABILITÀ DELLA COMPAGINE SOCIALE.

In ordine alla verifica dei requisiti di onorabilità della compagine sociale di cui all'art. 3 del regolamento, per ciascuno dei partecipanti al capitale che posseggono — direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona — una partecipazione in misura superiore al 2% del capitale della società, sono allegati alla domanda di iscrizione all'albo il certificato generale del casellario giudiziario ed il certificato rilasciato dalla competente prefettura di cui al precedente punto sub 2).

Ove il soggetto partecipante al capitale in misura superiore al 2% sia una persona giuridica o una società di persone, detti documenti devono riguardare gli amministratori ed il direttore generale della società o dell'ente. Sono esentati dalla produzione di detti documenti le società e gli enti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

5. SCHEMA ILLUSTRATIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E PROGRAMMA DI ATTIVITÀ.

I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento già svolgono professionalmente attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa, allegano alla domanda d'iscrizione all'albo un documento recante l'indicazione delle caratteristiche dell'attività svolta secondo lo schema riportato in allegato 2).

I soggetti di nuova costituzione illustrano il programma di attività della società, indicandone le caratteristiche operative, le previsioni relative al volume di attività ed alla redditività. Il programma fornisce, tra l'altro, elementi informativi sui settori di intervento nonché sul tipo di operazioni e di servizi, sui mezzi finanziari a disposizione della società, nonché sulla struttura tecnico organizzativa che la società intende darsi in relazione agli obiettivi di programma che si è prefissato.

6. VERIFICHE DELLA BANCA D'ITALIA IN SEDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO.

Ricevuta la domanda di iscrizione all'albo, la Banca d'Italia verifica, sulla base dei documenti prodotti, la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento per l'esercizio dell'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa.

Effettuata tale verifica, la Banca d'Italia, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, provvede all'iscrizione all'albo, ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Il termine è interrotto, ove vengano richieste all'istante informazioni complementari ovvero l'integrazione o la rettifica della istanza e della connessa documentazione; dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

7. VARIAZIONI ALL'ALBO.

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa, la società iscritta è tenuta a comunicare alla filiale della Banca d'Italia tutte le variazioni delle informazioni contenute nell'albo medesimo. La comunicazione è corredata di copia del nuovo statuto della società certificato vigente dalla cancelleria del competente tribunale.

ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI CESSIONE ED ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPRESA.

Alla Banca d'Italia - Filiale di..

OGGETTO: (denominazione della società o ente)...................... Istanza d'iscrizione all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

La società/ente .... (codice fiscale n. ....), con sede legale in .... (1), via .... (tel., telex, telefax) ...., con capitale sociale o fondo di dotazione di lire ...., nella persona del sottoscritto ...., rappresentante legale in qualità di ...., chiede, ricorrendone i presupposti, di essere iscritta all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, al fine di esercitare professionalmente l'attività di cessione ed acquisto dei crediti sorti da contratti stipulati nell'esercizio di un'impresa ed il cui cedente sia un imprenditore.

L'istante, per la verifica delle condizioni di iscrizione, allega la seguente documentazione:

documenti riguardanti la società o l'ente;

documenti riguardanti gli amministratori, il presidente, i direttori generali, le altre cariche equivalenti;

documenti riguardanti il collegio sindacale;

documenti riguardanti i partecipanti al capitale o al fondo.

Data ....

Firma ....

(1) Indicare anche la sede della direzione, se allocata in luogo diverso.

ALLEGATO 2

SCHEMA ILLUSTRATIVO
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA

Denominazione sociale

....

Sede legale

....

Descrizione tipo di operazioni e servizi offerti nello svolgimento dell'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa

....

Ripartizione dei soggetti cedenti per settori di attività economica ed incidenza percentuale dell'esposizione verso ciascun settore sull'ammontare complessivo dei crediti fattorizzati (ovvero disponibile, fornire il medesimo dato con riferimento ai soggetti ceduti)

....

Consistenza dei crediti fattorizzati alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, suddivisi seconda che si tratti di cessione pro-solvendo ovvero di cessione pro-soluto

....

Ammontare dei crediti per factoring erogati nell'ultimo esercizio chiuso (eventualmente suddivisi a seconda che si tratti di cessione pro-solvendo o pro-soluto)

....

Risultato economico degli ultimi tre esercizi e sue principali componenti positive e negative

....

Livello di indebitamento, suddiviso per enti finanziatori (aziende di credito, istituti di credito speciale, ecc.), alla data dell'ultimo bilancio approvato

....

Eventuali ulteriori attività a carattere finanziario poste in essere (leasing, credito, consumo, ecc.) e relative consistenze

....

Ulteriori attività di altra natura a carattere non meramente funzionale (immobiliare, ecc.)

....

Partecipazioni detenute e ramo di attività delle partecipate

....

ALLEGATO 3

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO
12 MAGGIO 1992

Art. 2 *(Requisiti di esperienza e di onorabilità).* — 1. Alle società e agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 143 del 1991.

3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 3 *(Requisiti di onorabilità della compagine sociale).* — 1. Ai partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle società o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia può richiedere alle società e agli enti di cui all'art. 1 i nominativi dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonché dati e informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.

LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

Art. 6.

(Omissis).

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita ad uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

Art. 8.

(Omissis).

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 9. — 1. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdettiva prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sopensione è dichiarata con le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1985, N. 350

Art. 6. — 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

92A3035

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 30 maggio 1992.

Ulteriore proroga dell'affidamento in concessione di opere conferito alla S.p.a. Italispaca limitatamente alle attività comunque connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. (Ordinanza n. 80/1992).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art. 2 la realizzazione di taluni interventi, ivi indicati, di somma urgenza nel territorio delle città di Palermo e Catania, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da svolgersi con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4;

Vista l'ordinanza n. 11/Pres. del 1° marzo 1988 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attribuito all'Ufficio speciale per gli interventi straordinari gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi suddetti, nonché le successive direttive ed ordinanze organizzative concernenti lo stesso ufficio;

Vista la convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 ed approvata in pari data, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affidato, in regime di concessione, alla società Italispaca la realizzazione degli interventi di cui alla normativa citata;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al presidente della regione siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere previste dalla citata normativa aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, con le stesse modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, citato, ed è stato altresì disposto il subentro del Presidente della regione al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data;

Vista la propria ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, la quale ha disposto il subentro delle strutture organiche della regione siciliana nella realizzazione dei suddetti interventi a decorrere dal 1° gennaio 1992, data nella quale ha avuto termine l'avvalimento dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché il rapporto con la società concessionaria;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, che ha demandato le competenze già affidate all'Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ispettorato regionale

tecnico e alla segreteria generale della presidenza rispettivamente per gli aspetti tecnici e per quelli amministrativi;

Considerato che occorre dare nuovo impulso per una quanto più possibile spedita realizzazione degli interventi in discorso, atteso il carattere di somma urgenza impresso agli stessi dal legislatore;

Ritenuto che, essendo stati i lavori da realizzare già tutti affidati in appalto, possano essere applicate per le necessarie espropriazioni procedure analoghe a quelle previste dall'art. 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante «norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia», attribuendo alle imprese appaltatrici il compito di definire le procedure espropriative;

Ritenuto inoltre di dovere regolamentare in modo compiuto ed organico la materia degli incarichi professionali rendendola conforme alla disciplina dettata dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;

Ravvisata altresì la necessità di approntare talune misure organizzative relative gli anzidetti uffici regionali, onde adeguarne struttura e funzionalità alle esigenze particolari della materia da curare, analogamente a quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i provvedimenti succitati;

Ritenuto pertanto che, al fine di accrescere la funzionalità dei suddetti uffici e di agevolare le opportune sinergie procedimentali, occorre approntare un adeguato supporto e collegamento informatico, utilizzando le procedure previste dall'art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;

Ritenuto infine di dover procedere alla nomina del segretario del comitato tecnico amministrativo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988, secondo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, della citata ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, nonché di rettificare la erronea disposizione contenuta nella stessa norma circa il compenso spettante al medesimo;

Avvalendosi dei poteri conferiti dai citati articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo 1988, n. 99;

Dispone:

Art. 1.

Su proposta degli uffici regionali preposti all'attuazione degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni, il comitato tecnico amministrativo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988, esprimerà il proprio parere in relazione al piano delle attività connesse alle espropriazioni, che potranno essere demandate alle imprese appaltatrici, ai relativi costi nonché alle modalità di pagamento, adeguando, ove necessario, i relativi quadri economici dei lavori.

Successivamente la segreteria generale curerà la predisposizione degli atti aggiuntivi ai contratti di appalto, che saranno stipulati tra il presidente della regione o da un funzionario dallo stesso delegato e le imprese interessate.

Art. 2.

Gli incarichi professionali, per direzione lavori o ingegnere capo, dovranno essere regolati dagli appositi disciplinari-tipo, approvati con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

A tutte le figure professionali, la cui nomina sia di competenza del presidente della regione, spettano, per le prestazioni rese a far data dalla presente ordinanza, le competenze economiche previste dall'art. 7 della citata legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 3.

Nei confronti del personale amministrativo e tecnico, cui è demandato l'esercizio delle competenze di cui alla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modifiche, si applicano, per la parte eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa regionale, le disposizioni in materia di lavoro straordinario già impartite nei confronti dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 23/Pres. del 20 giugno 1989.

Il segretario generale e l'ispettore regionale tecnico, preposti agli uffici demandati all'attuazione degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modifiche, ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza presidenziale n. 142 del 23 novembre 1991, individueranno le unità di personale interessate e il monte ore autorizzato.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1992, è nominato segretario del comitato tecnico amministrativo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1988 l'ing. Salvatore D'Urso, dirigente della segreteria generale della presidenza della regione.

All'ultimo comma dell'art. 4 della propria ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, le parole «ridotto ad un terzo» sono sostituite con le parole «ridotto di un terzo».

Art. 5.

La segreteria generale della presidenza della regione, sulla scorta di un apposito progetto predisposto dall'ispettorato regionale tecnico e previa approvazione in linea tecnica del comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1988, porrà in

essere tutti gli atti necessari alla informatizzazione degli uffici regionali cui è demandato l'esercizio delle competenze di cui alla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza si farà fronte con parte delle somme già impegnate con i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti in corso di esecuzione, ed eventualmente con nuovo impegno sulle somme ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 1492/9; agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 si farà fronte con nuovo impegno sulle somme ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 1492/9 presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Palermo.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 30 maggio 1992

Il presidente

92A3020

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 2 giugno 1992, n. 24.

Correzione ed integrazione della circolare del Ministero della sanità n. 7 del 9 marzo 1992 relativa ad «Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119».

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Federazione nazionale ordine dei medici veterinari

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla Vetindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

All'AISA

Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica

All'ASSALZOO

All'A.D.F. - Associazione distributori farmaceutici

All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori

All'As.Co.Far.Ve. - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari

Alla SCIVAC

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Sicilia

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Alla Federfarma

A seguito della pubblicazione della circolare indicata in oggetto, questo Ministero ritiene utile portare a conoscenza di tutti gli interessati, le seguenti correzioni ed integrazioni:

1) parte *D* - punto 3, art. 31, comma 5, lettera *b)*; seconda riga, cancellare le parole: «...al comma 4 dell'art. 32 e ...».

2) parte *D* - punto 3, art. 31, comma 5, inserire la lettera *c)*, che recita come segue: «Per quanto riguarda la registrazione del n. di lotto e della data di scadenza di cui all'art. 31, comma 5, lettera *c)*, e dell'art. 32, comma 4, si precisa che essa sarà possibile quando i medicinali veterinari consentiranno la lettura informatica di tali dati mediante appositi codici di lettura automatica»;

3) parte *D* - punto 4, art. 32, comma 2, 3° capoverso, sostituire la frase: «Tale farmacista dovrà essere o titolare o dipendente del richiedente l'autorizzazione» con la frase: «Tale farmacista deve essere presente nell'orario di apertura per le consegne di medicinali veterinari»;

4) parte *D* - punto 5, art. 32, comma 3: eliminare il secondo capoverso;

5) Parte *D* - punto 7, art. 34, comma 1, lettera *c)*, sostituire la frase: «Si precisa che il medico veterinario responsabile, non può essere dipendente o comunque avere alcun rapporto sia diretto che indiretto con produttori di medicinali veterinari o di mangimi medicati o di grossisti di medicinali veterinari» con la frase: «Per quanto riguarda il medico veterinario responsabile, si richiama il disposto dell'art. 170 del testo unico delle leggi sanitarie pubblicato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

6) parte *D* - punto 8 art. 35, III capoverso: integrare la frase: «A tal proposito si applicano le norme di registrazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo» con la frase: «E inoltre si richiama il disposto dell'art. 173 del testo unico delle leggi sanitarie pubblicato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che vieta il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni di medicinali».

Il Ministro: DE LORENZO

92A3036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, recante: «Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti».

Il decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, recante: «Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1992.

92A3038

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, la rag. Paola Cagnacci è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Sanremo Sud», con sede in Sanremo (Imperia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 novembre 1984, in sostituzione del dott. Diego Maggio, revocato.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, il dott. Carlo Mezzetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa muratori stuccatori - C.M.S.» a r.l., con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 15 settembre 1982, in sostituzione dell'avv. Pietro Mori, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, il dott. Stefano Angelini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Elettromeccanica artigiana specializzata - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1984, in sostituzione dell'avv. Pietro Mori, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «General Coop - S.r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 febbraio 1992, in sostituzione del dott. Ferdinando Emilio Abbate, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992, il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tillicus - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 aprile 1981, in sostituzione dell'avv. Pietro Mori, dimissionario.

92A3023

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1992).

All'art. 10 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, seconda colonna, 4° rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... resi inutilizzabili a cura del *produttore* o dell'esercente.», si legga: «... resi inutilizzabili a cura del *proprietario* o dell'esercente.».

92A3026

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200